



22316/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Presidente -

Dott. UMBERTO LUIGI CESARE - Consigliere -
GIUSEPPE SCOTTI

Dott. CLOTILDE PARISE - Consigliere -

Dott. MARCO MARULLI - Rel. Consigliere -

Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

Oggetto

ESPROPRIAZIONE

Ud. 15/09/2020 - CC

R.G.N. 33502/2018

ca. 22316
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 33502-2018 proposto da:

ANAS SPA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

PIGA VALENTINA nella qualità di erede di [redacted],
[redacted],
[redacted];

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 786/2018 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti l'ANAS s.p.a. impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Cagliari ha proceduto a liquidare le indennità dovute a Pierpaolo Piga per l'espropriazione di fondi di proprietà del medesimo appresi ai fini della realizzazione di un'arteria stradale e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., avendo il decidente condiviso la stima del CTU, quantunque questo, nell'adottare il metodo analitico-comparativo, avesse ommesso di indicare quali atti di compravendita e quali fonti informative avesse utilizzato a questo fine; 2) della violazione degli artt. 39 l. 25 giugno 1865, n. 2359 e 5-*bis* d.l. 11 luglio 1992, n. 333 convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1992, n. 359 e dei principi in tema di determinazione del valore venale del bene e di espropriazione parziale, avendo il decidente condiviso la stima del CTU senza accertare previamente l'omogeneità dei cespiti messi a confronto; 3) dell'omesso esame di un fatto decisivo avendo il decidente ommesso di considerare circostanze decisive ai fini del giudizio afferenti alla svalutazione del compendio in conseguenza dell'impatto ambientale dell'opera; 4) della violazione degli artt. 111 Cost. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., avendo il decidente ommesso di considerare circostanze di fatto afferenti alla VAS, alla VIA e all'IPPC, quantunque di esse si fosse fatta interprete la CTP; 5) della violazione e falsa applicazione degli artt. 190 e 195 cod. proc. civ., avendo il decidente errato nel ritenere

tardive le osservazioni alla CTU rassegnate nella comparsa conclusionale.

Al proposto ricorso resiste Valentina Piga in qualità di erede di Pierpaolo Piga.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo, il secondo ed il quinto motivo di ricorso, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente avvinti, lamentano che la Corte d'Appello, ritenendo tardive le osservazioni alla CTU formulate da ANAS in comparsa conclusionale, abbia violato le norme disciplinanti il contraddittorio in tema di attività peritale e sia così incorsa, omettendone l'esame, nelle denunciate violazioni motivazionali.

3. I predetti motivi non hanno pregio.

4. Premesso che per orientamento risalente di questa Corte «le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio non possono essere formulate in comparsa conclusionale - e, pertanto, se ivi contenute, non sono esaminabili dal giudice - perché in tal modo esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale» (Cass., Sez. I, 3/07/2013, n. 16611; Cass., Sez. II, 22/03/2013, n. 7335; Cass., Sez. II, 01/07/2002, n. 9517), nel ribadire anche in questa occasione il suddetto principio giova osservare che non suona a smentita di esso la diversa affermazione che si legge in qualche altra pronuncia, poiché anche alla luce di questo indirizzo resta pur sempre fermo che l'ammissibilità delle osservazioni tardive è non solo preclusa allorché esse si traducano nell'introduzione di fatti nuovi, ma è condizionata alla constatazione che ciò «non si traduca, con valutazione da effettuarsi caso per caso, in un'effettiva lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, spettando al giudice sindacare la lealtà e correttezza di una siffatta condotta della parte alla stregua della

serietà dei motivi che l'abbiano determinata» (Cass., Sez. III, 21/08/2018, n. 20829).

Essendosi in tal senso determinata la Corte d'Appello a fronte del fatto che le censure rappresentate in conclusionale da ANAS non fossero mai state sollevate nel procedimento peritale formalizzato, quantunque riguardo agli esiti della CTU la parte avesse avuto modo di esternare un ampio ventaglio di critiche, le doglianze in rassegna si rivelano prive di costrutto.

6. Il terzo ed il quarto motivo sono invece inammissibili poiché essi palesano l'inosservanza di elementi istruttori che, ove il fatto storico sia stato comunque scrutinato dal decidente, esulano dal perimetro di attuale ricorribilità per cassazione del vizio di motivazione (Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8053).

7. Il ricorso va dunque respinto.

8. Spese alla soccombenza e doppio contributo se dovuto.

PQM


Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5300,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 15.9.2020.

Il Presidente

Dott. Andrea Scaldaferrì



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 15 OTT. 2020



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima